



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 11 aprile 2024

NEWS DEL GIORNO

[Contribuzione indennità di discontinuità lavoratori spettacolo: chiarimenti Inps](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[AdE: trattamento fiscale delle somme derivanti da restituzione di contributi](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Rapporto biennale situazione personale maschile e femminile entro il 15 luglio](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Compatibilità tra indennità risarcitoria e preavviso in caso di licenziamento illegittimo](#)
di Redazione



Contribuzione indennità di discontinuità lavoratori spettacolo: chiarimenti Inps

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 8 aprile 2024, n. 56](#), fornisce chiarimenti in merito alla contribuzione finalizzata a finanziare l'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo introdotta dal D.Lgs. n. 175/2023.

La circolare n. 56/2024 richiama le tipologie di rapporti al ricorrere dei quali è dovuta la contribuzione di finanziamento dell'indennità di discontinuità, coerentemente con i rapporti che danno diritto di accesso a tale trattamento.

Si tratta, in particolare, dei rapporti di lavoro autonomo, anche laddove previsti in forma di collaborazione coordinata e continuativa, nonché i rapporti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997.

Per quanto concerne la misura delle contribuzioni ulteriormente dovute rispetto a quelle già previste, viene operato un necessario parallelismo con l'articolo 7, commi 1 e 2 del D.L. 175/2023 che prevede, appunto, le tipologie e le annesse misure di contribuzione.

Anzitutto (articolo 7, comma 1) è previsto un contributo a carico del datore di lavoro/committente, nella misura dell'1% dell'imponibile contributivo, al quale si deve aggiungere un ulteriore 0,50 % a titolo di contribuzione di solidarietà (ulteriore a quella già prevista in via ordinaria) a carico dei lavoratori dello spettacolo interessati da una delle suddette tipologie contrattuali, da calcolarsi sulle eventuali quote di contribuzione eccedenti il massimale annuo.

Il comma 2, dell'articolo 7 prevede invece la misura della contribuzione dovuta ai fini del finanziamento della NASpl che, differentemente rispetto alla misura ordinariamente stabilita (1,40 %), è fissata nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, nella soglia dell'1,10 %.

Da ultimo, la circolare n. 56/2024 sancisce la cessazione dell'obbligo di contribuzione ALAS, in virtù del venire meno di tale copertura.



Special Event

Come si costruisce un piano di welfare

Scopri di più

AdE: trattamento fiscale delle somme derivanti da restituzione di contributi

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [interpello n. 86/2024](#), ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale relativo alla restituzione di somme connesse a contributi versati in periodi con doppia contribuzione.

La fattispecie presa in esame è caratterizzata da una continua modificazione dell'ente previdenziale di iscrizione, per via di un'alternanza di fondo tra svolgimento di lavoro subordinato ed autonomo (in qualità di dottore commercialista, con iscrizione alla relativa cassa).

In tale contesto si inserisce la restituzione nel corso dell'anno 2023 di una somma, da parte della Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti relativamente a somme versate in periodi connotati da doppia contribuzione, le quali non potranno essere utili ai fini del ricongiungimento.

I quesiti posti dall'istante sono di due ordini.

In primo luogo viene richiesto quale debba essere il regime di tassazione delle somme così restituite, ed in seconda battuta, vengono chiesti chiarimenti in merito al regime impositivo delle somme erogate a titolo di interessi, atteso che il ristoro effettuato dalla cassa previdenziale è stato effettuato al lordo di tali somme.

Rispetto al primo quesito, posto che il regime impositivo naturale da applicare sarebbe quello della tassazione separata, viene chiarito dall'Agenzia che in alternativa è possibile ricorrere anche alla tassazione ordinaria, previa indicazione dell'importo rimborsato a titolo di contribuzione nella dichiarazione (da ascrivere a reddito complessivo e non soltanto a quello professionale).

In ordine al secondo quesito, inerente al regime impositivo da applicare alla maggior somma differenziale restituita a titolo di interessi, l'Agenzia precisa che, non rientrando tale riconoscimento in nessuna delle tipizzazioni reddituali previste dal TUIR, la stessa non debba essere assoggettata a prelievo fiscale.



Master di specializzazione

Gestione e organizzazione dello studio e delle risorse umane

Scopri di più



Rapporto biennale situazione personale maschile e femminile entro il 15 luglio

di Redazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso nota la [scadenza al 15 luglio 2024](#) dell'invio del rapporto biennale (avente competenza 2022 – 2023) sulla situazione del personale maschile e femminile che deve essere effettuato da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti.

Per quello che riguarda le modalità compilative, sono confermate le indicazioni contenute nel Decreto del 29 marzo 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Famiglia, la natalità e le pari opportunità.

Sempre dal portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si apprende che il portale telematico per la redazione del rapporto biennale sarà reso disponibile a partire dal 3 giugno 2024.

Da ultimo, viene specificato che le aziende che nel frattempo intendono partecipare a procedure per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale, sarà necessario produrre copia di quello inerente al biennio 2020 – 2021, integrando con la documentazione che sarà utile per la redazione di quello per il periodo 2022 – 2023 (sempre entro il termine del 15 luglio 2024).

Seminario di specializzazione

Retention e clausole per la fidelizzazione del dipendente

Scopri di più



Compatibilità tra indennità risarcitoria e preavviso in caso di licenziamento illegittimo

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 5 febbraio 2024, n. 3256, ha stabilito che la tutela “*indennitaria risarcitoria*” sancita dall’articolo 18, comma 5, L. 300/1970 modificato ex lege L. 28/6/2012, n. 92, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l’indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno, anche all’esito della novella del 2012, quelle esigenze, proprie dell’istituto, di tutela della parte che subisce il recesso volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale, né autorizzando la lettera e la ratio della disposizione ad una restrittiva opzione ermeneutica.

Master di specializzazione

Pensioni e consulenza previdenziale

Scopri di più